

Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont  
Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

## TRIBUNALE DI AVELLINO

### SEZ. LAVORO

Ricorso con istanza ex art. 700 c.p.c. e istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

di **Velotto Concetta**, nata a Avellino il 05.03.1973 e residente in Santa Paolina (AV), alla via Sala n. 47/38 (c.f. VLTCT73C45A509H), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco de Beaumont (c.f. DBMFNC53D07C283L) e Maria Ludovica de Beaumont (c.f. DBMMLD84R49A489J), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec: [francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it](mailto:francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it) e [marialudovica.debeaumont@avvocatiavellinopec.it](mailto:marialudovica.debeaumont@avvocatiavellinopec.it), nonché al numero di fax: 0825-781564, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Avellino alla Via Matteotti n. 38,

*contro*

**Istituto Comprensivo “N. Iannaccone”**, (c.f. 91007490641), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Ronca n. 11, Lioni (AV)


**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11

**Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VII - Ambito Territoriale di Avellino**, in persona del Dirigente p.t., con sede in Avellino alla Via Marotta n. 14 domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11

### PREMESSO CHE

- La ricorrente in data 04.08.2020 presentava la domanda per essere inserita nella graduatoria GPS della provincia di Avellino per la classe di concorso AN56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado;





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

- In data 02.09.2020 l'Ufficio Scolastico per la Campania - AT di Avellino pubblicava le graduatorie provinciali scolastiche GPS I e II fascia scuola infanzia primaria e secondaria posti comune e sostegno.

In detta graduatoria la sig.ra Velotto si collocava, per la sua classe di concorso, al posto n. 3 con punti n. 148 nella qualità di riservataria ex art. 18 co. 2 l. 68/1999 equiparati orfani.

- Con decreto prot. N. 3093 del 18.09.2020 l'Ufficio Scolastico per la Campania - AT di Avellino disponeva il conferimento dell'incarico annuale per l'a.s. 2020/2021 anche a favore della sig.ra Velotto presso l'Istituto "N. Iannaccone" di Lioni;


- Con nota prot. N. 5163 del 03.10.2020 l'Istituto "N. Iannaccone" richiedeva l'invio dei titoli per svolgere i controlli di cui all'art. 8 co. 7 del O.M. n. 60/2020. L'istante metteva detta documentazione a disposizione;

- Con nota prot. 5732 del 19.10.2020, del tutto inopinatamente, l'Istituto Scolastico richiedeva alla Prof.ssa Velotto la certificazione che le attività di cui alla sez. B22 della Tab. A/4 (attività concertistica presso il Conservatorio Statale di Musica Cimarosa) fossero state finanziate con il Fondo Unico per lo Spettacolo e per le attività di cui alla sez. B.21 la certificazione della retribuzione e contribuzione;

- A detta nota la ricorrente rispondeva a mezzo del proprio difensore in data 16.11.2020 e 02.11.2020 deducendo che della produzione delle certificazioni richieste non poteva essere onerata la docente, bensì sarebbe stato lo stesso Istituto a dover contattare gli enti certificatori a cui chiedere semmai chiarimenti. Si aggiungeva inoltre che, in ogni caso, e aldilà del punteggio, l'istante aveva diritto all'assunzione in quanto riservataria ai sensi dell'art. 18 co. 2 della l. 68/1999. Sul punto chiedeva quindi di partecipare al procedimento al fine di poter verificare le effettive istanze dell'Amministrazione e fornire, ove occorressero, chiarimenti.

- Di risposta, l'Ufficio Scolastico - AT di Avellino in data 26.11.2020 trasmetteva alla prof.ssa Velotto il contratto per l'assunzione a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale per un posto normale e





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)


per l'insegnamento di AN56 strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (violoncello) su cattedra interna con decorrenza dal 23.09.2020 e cessazione 31.08.2021 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto "Iannaccone" Lioni.

- Il giorno successivo, il 27.11.2020, con la nota prot. N. 6869 l'Istituto "Iannaccone" rettificava il punteggio della ricorrente, senza motivazione, da punti n. 148 a punti n. 30.

- Con il decreto n. 4091 del 09.12.2020 l'Ufficio Scolastico - AT di Avellino, *"vista la nota recante n. prot. 6869 del 27.11.2020 proveniente dall'I.C. "Iannaccone" e la minuziosa relazione a corredo concernente il provvedimento di rettifica del punteggio operata dalla su detta Istituzione Scolastica CONSTATATO che per l'effetto dei titoli posseduti effettivamente accertati il punteggio della Velotto è di punti 30 e non di 148 come la stessa aveva dichiarato sulla base di titoli non conformi alla tabella di valutazione allegata al D.M. 10.07.2020 n. 60 istitutivo delle GPS"* e per l'effetto disponeva *"la docente Concetta Velotto u.t. sopra generalizzata è retrocessa dal posizione n. 3 delle GPS - classe di concorso AN56 - triennio 2020-2022 alla posizione 11 bis delle predette graduatorie, preceduta dal docente Lacquanti Samuele e per l'effetto è da ritenersi nulla l'assegnazione atempo determinato fino al termine delle attività didattiche (31.08.2020) presso l'Istituto Comprensivo "Iannaccone" di Lioni disposta con il richiamato provvedimento n. 3131 del 22.09.2020"*.

- Con istanza di annullamento in via di autotutela notificata sia all'AT di Avellino che all'Istituto "Iannaccone" la ricorrente chiedeva di *"annullare immediatamente l'impugnato decreto nella parte in cui ha decurtato illegittimamente il punteggio dell'istante ed ha annullato l'assegnazione alla Docente. Si invita in via di autotutela a riassegnare immediatamente la Prof.ssa Velotto, anche nella sua qualità di riservataria ex l. 68/99, e nelle more a procedere all'acquisizione della documentazione in contestazione presso le Amministrazioni competenti, le uniche in grado di fornire quanto richiesto.*





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · www.dbavvocati.eu · info@dbavvocati.eu

*Il tutto tenuto in considerazione che qualsivoglia determinazione dovrà necessariamente tenere in considerazione la qualità di riservataria ex art. 18l. 68/99 dell'istante".*

Si chiedeva altresì la trasmissione della relazione dell'istituto Iannaccone sulla scorta della quale era avvenuta la decurtazione del punteggio.

- A detta istanza l'Istituto "Iannaccone" rispondeva che avrebbe provveduto a riscontrarla l'Ufficio di Ambito e l'Ufficio di ambito rimaneva silente.

Tutto ciò premesso in fatto la condotta delle Amministrazioni è illegittima per i seguenti motivi di

#### DIRITTO


##### **1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. 68/1999 e dell'art. 12, co. 12, O.M. n. 60/2020**

L'O.M. n. 60 del 10.07.2020 all'art. 12 co. 12 prevede *"In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68"*.

In merito alla procedura di conferimento delle supplenze, si verificherà, prima di tutto, in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale che le aliquote previste per le due categorie (vedi Articolo 3 della Legge 68/1999 per la distinzione) non siano sature, ovvero vi siano effettivamente dei riservisti.

La finalità sociale cogente e la precettività delle disposizioni per l'avviamento di tali categorie, che assume un carattere autonomo e sostanzialmente parallelo e sovrapposto alle discipline/procedure selettive degli enti obbligati all'assunzione, sol che si consideri che la sottesa finalità sociale di tutela ha anche **legittimato assunzioni in sovrannumero e la necessità di rideterminazione dei fabbisogni**, indipendentemente da esigenze organizzative, come previsto dall'articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 "Le





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055

F +39 0825 781564 · www.dbavvocati.eu · info@dbavvocati.eu

*amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma **deroga** ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di **soprannumerarietà**. (cfr. Dipartimento Funzione Pubblica Nota operativa 73731 del 30/12/2014, pag. 3)".*

La prof.ssa Velotto era stata inserita nella GPS quale riservataria, avendo dichiarato nella propria domanda altresì di essere iscritta presso le liste di collocamento obbligatorio dal 31.05.2016 come previsto dall'art. 18 l. 68/1999, "equiparata orfana del lavoro".

Nel contingente a.s. 2020/2021 vi è posto per riservatari come possibile verificare dall'allegato. Lo stesso posto per la classe di concorso della ricorrente **risulta scoperto**. Onde risulta violato l'obbligo assunzionale.

Entrambi i requisiti della qualità di riservista e della presenza del posto riservato sono soddisfatte.


Il contratto è stato stipulato per la supplenza annuale ed è dunque applicabile la riserva.

Ai fini dell'assunzione su posti destinati alla riserva, è sufficiente il possesso del titolo abilitativo, essendo ininfluente il punteggio trattandosi di assunzione "obbligatoria".

A ciò aggiungasi che per la classe di concorso AN56 della ricorrente, la stessa era l'unica ad essere destinataria della riserva.

La Prof.ssa Velotto non potrebbe essere sostituita con altro soggetto essendo la giurisprudenza pacifica nel ritenere un vero e proprio obbligo assunzionale nei confronti dei soggetti appartenenti a categorie protette,





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · www.dbavvocati.eu · info@dbavvocati.eu

tenuto in considerazione che i posti riservati per l'ambito sono almeno 1 come emerge dalla Tabella del Riparto Contingente Insegnanti Contratti per la Classe di Insegnamento/ concorso AN 56 Violoncello. In attesa di una revisione organica della disciplina delle "categorie protette", la legge n. 68/99 prescrive, infatti, all'art. 18, comma 2, una quota di riserva sul numero dei dipendenti occupati dai datori di lavoro pubblici e privati, prevedendo che le assunzioni sono effettuate con le stesse modalità stabilite per i lavoratori disabili e che le norme di attuazione sono sancite dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 333/2000. Per tali categorie vige l'obbligo assunzionale con priorità rispetto agli altri soggetti in graduatoria, anche con parità di titoli, ai sensi dell'art. 1 della l. 407/1998<sup>e</sup> ai sensi del DPR 487/94 art. 5 c.4.


Ciò per cui la prof.ssa Velottoha diritto ad essere assunta nella qualità di riservataria ed a mantenere il posto assegnato proprio in virtù di detta qualità *"In ogni tipo di graduatoria di concorso il datore di lavoro pubblico è inderogabilmente vincolato ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati agli appartenenti alle categorie protette e ad utilizzare l'apposita graduatoria per la copertura dei posti riservati, che altrimenti rimarrebbero illegittimamente scoperti"* (Cassazione civile, sez. un., 22/02/2007, n. 4110; Cass. Civ. Lavoro 19030 del 11/9/2007).

## **2) Illegittimità della rettifica del punteggio.**

Il calcolo del punteggio in virtù della TAB4: sez A1 punti. 12 "titolo che costituisce accesso alla classe di concorso", sez. B 4b2 punti 36 con 24 titoli, sez. B4b9 n. 1 titolo per n. 12 punti, sez. B4b11 n. 2 punti con n. 1 titolo, B4b12 n. 24 punti per n. 4 titoli, sez. B4b14 n. 10 punti per n. 10 titoli, sez. B4 b15 n. 3 punti per n. 3 titoli, B4b17 n. 2 punti per n. 4 titoli TOT 89 PUNTI. Oltre per la sez. B4ba18 n. 12 punti per n. 3 titoli, B4ba19 n. 1 punto per n. 1 titolo, sez. B4ba21 n. 10 punti n. 2 titoli, sez. B4b22 n. 22 punti per n. 11 titoli TOT 45 punti. Oltre ilitolo abilitativo punti 12. TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO 148 PUNTI.

In via preliminare occorre precisare che sebbene la ricorrente abbia richiesto ad entrambe le Amministrazioni convenute l'esibizione della





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

relazione dell'Istituto Iannaccone in base alla quale è avvenuta la decurtazione del punteggio, alla redazione del presente atto la prof.ssa Velotto non ne è in possesso, sebbene siano scaduti i 30 giorni previsti dall l. 241/1990 per l'ostensione della documentazione amministrativa.

Con nota prot. 5732 del 19.10.2020 l'Istituto Scolastico richiedeva alla Prof.ssa Velotto la certificazione che le attività di cui alla sez. B22 della Tab. A/4 fossero state finanziate con il Fondo Unico per lo Spettacolo e per le attività di cui alla sez. B.21 la certificazione della retribuzione e contribuzione. Entrambe queste richieste che la ricorrente non poteva giuridicamente soddisfare devono essere alla base dell'avvenuta decurtazione.

**2.1)** La Tab. A "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" allegata alla O.M. 60/2020 prevede per i titoli inseriti nella sezione B22 n. 2 punti per ogni titolo e per la sezione B 21 n. 5 punti per ogni titolo.

Guardando la nota prot. 5732 del 19.10.2020 si evince che i titoli inseriti per la sezione B 22 sono 11, quindi pari a n. 22 punti e quelli inseriti per la sezione B 21 sono 2, pari a 10 punti.

Ciò per cui, fermo restando e senza rinuncia a quanto si dirà appresso, tutt'al più il punteggio poteva essere decurtato di n. 32 punti, che, sottratti ai 148 iniziali, avrebbero semmai portato la ricorrente ad un punteggio di 116 punti ma mai ad un punteggio di 30 punti come rettificato.


**2.2)** La prima motivazione posta a sostegno della decurtazione riguarda la certificazione che le attività di cui alla sez. B22 della Tab. A/4 fossero state finanziate con il Fondo Unico per lo Spettacolo.

Ai sensi dell'art. 8, co. 7, dell'O.M. n. 60/2020 "*L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate*".

Orbene, all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in







Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

merito alle dichiarazioni dei candidati in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).

E' l'Istituto verificatore dei titoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 in combinato disposto con le disposizioni del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che avrebbe dovuto richiedere agli Enti interessati di trasmettere la richiesta documentazione (*"Gli artt. 18 comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, e 43, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 non solo consentono, ma, a ben vedere, impongono alle Amministrazioni procedenti di acquisire d'ufficio i documenti, necessari all'istruttoria, già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa e in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento"*). (T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 13/11/2008, n. 88).


Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183 del 2011, che ha modificato proprio l'art. 43 del DPR 445/2000 e dalla direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quello con l'utenza non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

In particolare, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Il principio è ovviamente pacificamente applicato anche dal MIUR come è possibile evincere ad esempio dalla nota del 29.01.2019 della Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Le certificazioni richieste riguardavano ed erano in possesso di una Pubblica Amministrazione ovvero il Conservatorio Statale Domenico Cimarosa, il Comune di Avellino, il Comune di Sorrento.







Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · www.dbavvocati.eu · info@dbavvocati.eu

Ciò per cui, trattandosi di atti già in possesso della P.A. l'Istituto verificatore avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'acquisizione delle certificazioni presso le altre amministrazioni.

L'onere posto in capo alla ricorrente era dunque illegittimo.

La conseguenza logico-giuridico di tale applicazione illegittima della procedura di verifica è che la stessa verifica è affetta da nullità.

**2.3)** La seconda motivazione per la decurtazione del punteggio riguarda la certificazione sulla retribuzione e contribuzione.


In via preliminare, per quanto detto al punto che precede, l'Istituto ha accesso per effettuare tali controlli all'INPS direttamente ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 e quindi verificare presso l'Ufficio competente la regolarità contributiva e retributiva.

Ma non solo. La motivazione è del tutto illegittima poiché afferente a circostanze estranee all'oggetto della verifica e comunque attinenti all'omissione di un terzo. Infatti, i controlli effettuati dal Dirigente Scolastico hanno come scopo quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e controllare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni siano state effettivamente espletate. La docente, per quanto di sua competenza, ha perciò prodottole locandine dei concerti.

La circostanza eventuale e nella fattispecie nemmeno accertata che non sia stato versato alcun contributo è fatto del tutto inconferente rispetto alla rettifica del punteggio del personale. L'omissione contributiva non dipendente dalla volontà della sig.ra Velotto non deve arrecare pregiudizio al lavoratore perché operata da un terzo e a suo danno e insaputa (Tribunale di Milano – Sez. Lavoro RG. n. 1917/2019 del 19.03.2019, Tribunale di Como sentenza n. 37/2020). Il tutto considerando che il servizio è stato effettivamente svolto, come provato dalle locandine e dai contratti.

Sul punto già si era pronunciato il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 2902/2001 e 311/99 *“Ai fini della valutazione del punteggio l'istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro dell'effettivo servizio prestato e il*





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

*mancato versamento contributivo, parziale o anomalo, non può essere imputabile al lavoratore”.*

Successivamente lo stesso criterio è stato applicato anche al personale docente *“una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare”.* ([Consiglio di Stato sent. n. 2136 del 18 aprile 2013](#)).

Tutto ciò considerato, anche laddove dovesse esserci irregolarità contributiva, questa non potrebbe incidere sul punteggio.

**2.4)** In definitiva, in ogni caso, la decurtazione del punteggio è illegittima in quanto **la verifica effettuata è nullaperché in violazione dell'art. 43 del DPR 445/2000**, anzi inesistente considerato che il Dirigente non si è avvalso dei poteri di verifica presso gli Enti interessati ma ha illegittimamente onerato la ricorrente di produrre certificazioni non in suo possesso.


Di conseguenza non essendo valida la verifica essa deve considerarsi come mai eseguita e dunque il punteggio non può essere decurtato.

**3) Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento e tardività dello stesso.**

Il decreto di rettifica non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.

*“La rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso — trattandosi di atto infraprocedimentale — non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell'avvio del procedimento a soggetti diversi da quello interessato alla modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva,*





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · www.dbavvocati.eu · info@dbavvocati.eu

*deducendo l'illegittimità del punteggio attribuito al contro interessato".(Consiglio di Stato , sez. VI , 13/06/2018 , n. 3641).*

La mancata comunicazione di avvio del procedimento, **e la totale assenza di contraddittorio**, che sembrava peraltro superato dalla stipula contrattuale operata a mezzo dello stesso Istituto in data 26.11.2020, ha di fatto impedito alla ricorrente di partecipare al procedimento che ha portato l'Amministrazione alla rettifica e l'ha messa nell'impossibilità di conoscere le motivazioni poste alla base del provvedimento, palesemente fallace anche in base al quantitativo di punti sottratti (120) a fronte dei 148 iniziali, e invece di n. 30 totali conferiti.

Non da ultimo, si sottolinea la **tardività del (presunto) accertamento amministrativo** per le verifiche di cui all'art. 8. c. 7 del DM 60/2020 dispiegato dall'Istituto Iannaccone, il quale il 3.10.2020 con nota n.5163 richiedeva l'ostensione dei titoli in generale, più volte forniti e sin dall'assunzione servizio il 23.09.2020. In data 19.10.2020 l'amministrazione richiedeva con nota n. 5732 la prova dell'avvenuto finanziamento FUS e l'esibizione dell'aspetto contributivo/retributivo. Onde il provvedimento è tardivo perché emanato ben oltre il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 2 c. 2 legge 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità e la nullità del predetto provvedimento ed il diritto della ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il punteggio ingiustamente decurtato.


#### **4) Risarcimento del danno**

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato un danno emergente alla ricorrente che consiste anzitutto nella mancata percezione dello stipendio.

Se infatti fosse stato mantenuto il punteggio originariamente attribuito la sig.ra Velotto avrebbe continuato il servizio cominciato in data 23.09.2020.

A ciò aggiungasi che a seguito della condotta illegittima, la ricorrente sta perdendo mesi di servizio il che farà sì che questi non potranno essere computati per eventuali future valutazioni.





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

Ciò per cui, al danno emergente, dovrà aggiungersi il lucro cessante, ammontante ad € 1.918,65 per ogni mese di mancata prestazione del servizio.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistano gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare l'illegittimità della condotta foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale, ovvero il nesso causale tra la condotta antigiuridica della convenuta ed il danno consistente nella perdita dello stipendio prodotto alla ricorrente.

La quantificazione del danno coincide con l'importo mensile dello stipendio, nonché il mancato versamento dei contributi previdenziali, per ogni mese di mancato lavoro della ricorrente. Nella fattispecie, come stabilito dal Ministero dell'Istruzione, l'importo base mensile netto dello stipendio del personale scolastico supplente, per cui è stato risolto il contratto è pari ad € 1.918,65.

Oltre un'ulteriore somma dello stesso importo, o in subordine da calcolarsi in via equitativa, per il mancato guadagno a causa dell'impossibilità ad essere chiamata in altre scuole.


A ciò si aggiunge l'ulteriore danno relativo alla stipula di un contratto di affitto di un appartamento a Sant'Angelo dei Lombardi la cui durata è stabilita in anni uno e per cui la ricorrente dovrà pagare i canoni di locazione in quanto la disdetta, in ogni caso, prevede il termine di preavviso trimestrale. L'importo del danno è pari ad euro 1.500,00, essendo il canone mensile pari ad euro 250,00 calcolato da novembre 2020 a aprile 2021; oltre le spese sostenute e da sostenere per le utenze che si calcolano nella misura forfettaria di euro 100,00 mensili, dalla stipula alla cessazione del contratto, il tutto per totali euro 2.100,00.

#### **Istanza ex art. 700 c.p.c.**

Oltre al *fumus boni iuris*, sussiste il *periculum in mora*.

Grave e irreparabile è il danno che la ricorrente subirebbe in caso di mancato immediato reinserimento in via cautelare nel posto di lavoro.





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

Infatti, la ricorrente ha perso e sta continuando a perdere la retribuzione mensile ed i contributi previdenziali che avrebbe cominciato a maturare nel settembre 2020 se non fosse stato emanato il provvedimento illegittimo oggi impugnato.

La retribuzione è l'unica fonte di reddito della sig.ra Velotto che quindi è così privata di qualsivoglia forma di sostentamento economico, come è possibile verificare dall'allegata certificazione ISEE.

Ma ancora più grave è il pericolo che si verificherebbe in caso di mancato accoglimento del chiesto provvedimento d'urgenza per la mancata possibilità per la ricorrente di prestare il servizio e di conseguenza dell'impossibilità di maturare il punteggio per graduatorie future o possibili concorsi.


Nella fattispecie non solo si verificherebbe la impossibilità totale di maturare la retribuzione sino alla conclusione del giudizio di merito ma anche l'impossibilità totale di maturare il punteggio per il servizio che è stato illegittimamente tolto alla ricorrente, con irreversibili conseguenze di utilizzo in altre graduatorie o concorsi.

Non solo, anche per l'anno che verrà, con il punteggio illegittimamente ridotto ed in maniera così significativa, la prof.ssa Velotto non ha alcuna chance di essere chiamata in altre scuole.

In definitiva, il risarcimento del danno eventualmente accordato nella fase di merito non ristorerà la ricorrente della perdita del servizio che poteva espletare ai fini della maturazione del punteggio e della sua perdita di chance alla chiamata vista la sua declassificazione in graduatoria.

*“Rispetto alle ipotesi di licenziamento, trasferimento, assegnazione di mansioni inferiori, la valutazione del presupposto del "periculum in mora" per il ricorso alla fase cautelare e all'art. 700 c.p.c. va fatta caso per caso, con esito positivo per i casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, la lesione del diritto vantato comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso ovvero la lesione implichi*





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · www.dbavvocati.eu · info@dbavvocati.eu

*l'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati (fattispecie in cui il giudice ammetteva la tutela d'urgenza riconoscendo il punteggio reclamato al ricorrente, insegnante nella scuola primaria)". (Tribunale Foggia, 15/09/2016, n. 39959)*

*"L'errata non immissione nelle graduatorie scolastiche (nel caso di specie di sostegno) dell'insegnante giustifica da un punto di vista del "periculum in mora" il ricorso cautelare presentato dall'insegnante al fine di ottenere l'inserimento nella giusta modalità (nel caso di specie "a pettine") in termini di pericolo di non riuscire ad ottenere incarichi nell'anno relativo e sotto il profilo della realizzazione personale e professionale". (Tribunale Vibo Valentia, 21/07/2016)*

Tutto ciò premesso e considerato la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata


#### R I C O R R E

All'On.le Tribunale adito, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:

- Accogliere la richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte*, e quindi sospendere i provvedimenti impugnati per l'effetto ordinare all'Amministrazione di assegnare immediatamente alla ricorrente il posto originariamente assegnato, anche nella qualità di riservataria, e per l'effetto ordinare di assumerla come insegnante supplente per l'insegnamento di AN56 strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (violoncello) su cattedra interna con decorrenza dal 23.09.2020 e cessazione al 31.08.2021 per n. 18 ore settimanali di lezione presso N. Iannaccone di Lioni o presso Istituto equipollente.

- Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta sui posti riservati del contingente a.s. 2020/2021 classe di concorso AN56 ex l. 68/1999 e per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute alla immissione in ruolo nella predetta qualità;





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · www.dbavvocati.eu · info@dbavvocati.eu

-In subordine accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi disapplicare i provvedimenti impugnati e per l'effettodichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria GPS della provincia di Avellino con punti 148 alla posizione n. 3 per la classe di concorso AN56 per l'effetto ordinare la rettifica della GraduatoriaGPS della provincia di Avellino pubblicate il 02.09.2020 e ordinare altresì l'immediata rimessione in servizio della ricorrente presso l'Istituto "Iannaccone" o, in subordine, altro Istituto immediatamente disponibile.

- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi disapplicare i provvedimenti impugnati e per l'effettodichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria GPS della provincia di Avellino con punti 116 alla posizione n. 4 per la classe di concorso AN56 per l'effetto ordinare la rettifica della Graduatoria GPS della provincia di Avellino pubblicate il 02.09.2020 e ordinare altresì l'immediata rimessione in servizio della ricorrente presso l'Istituto "Iannaccone" o, in subordine, altro Istituto immediatamente disponibile.

- Condannare, previo accertamento della condotta antigiuridica, le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno a favore della ricorrente che si quantifica in € 1.918,65 per ogni mese di mancata percezione dello stipendio, dalla rettifica del punteggio alla nuova assunzione, oltre un'ulteriore somma dello stesso importo, o in subordine da calcolarsi in via equitativa, per il mancato guadagno a causa dell'impossibilità ad essere chiamata in altre scuole. Oltre l'importo di euro 1.500,00 per il canone di locazione ed euro 100,00 per le utenze da novembre 2020 a aprile 2021 per la complessiva somma di euro 2.100,00.


- oltre il valore delle prestazioni contributive, per ogni mese di mancato lavoro a decorrere dal 22.09.2020 e sino alla futura presa di servizio, oltre il risarcimento del danno alla professionalità della ricorrente da calcolarsi in via equitativa.

- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

In Via Istruttoria







Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · www.dbavvocati.eu · info@dbavvocati.eu

**Si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c.** alle Amministrazioni convenute, stante il silenzio sulla formulata istanza di accesso, tutta la documentazione utile alla definizione della controversia ed in particolare la minuziosa relazione a corredo dell'Istituto "Iannaccone" sulla scorta della quale è avvenuta la decurtazione del punteggio.

**Si deposita:** 1) dichiarazione iscrizione collocamento del 23.09.2016, 2) nota MIUR del 29.01.2019, 3) contingente a.s. 2020/2021 posti riserva, 4) Titoli di riserva e preferenza, 5) Ordinanza n. 60/2020, 6) domanda del 04.08.2020, 7) titoli allegati, 8) Tab A/4, 9) scheda di valutazione titoli, 10) graduatoria del 02.09.2020, 11) decreto prot. N. 3093 del 18.09.2020, 12) contratto per l'assunzione a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale, 13) nota prot. N. 5163 del 03.10.2020, 14) nota prot. 5732 del 19.10.2020, 15) missive del 02.11.2020 e 18.11.2020, 16) nota prot. 6869 del 27.11.2020 dell'Istituto Iannaccone, 17) decreto n. 4091 del 09.12.2020 Ufficio Scolastico - AT di Avellino, 18) istanza di annullamento in via di autotutela notificata, 19) nota Istituto "Iannaccone" del 23.12.2020, 20) nota Istituto "Iannaccone" del 30.12.2020, 21) contratto di locazione, 22) accredito stipendio, 23) modello ISSE.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 34.585,23

Avellino, 13 gennaio 2021


Avv. Francesco de Beaumont

Avv. Maria Ludovica de Beaumont

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

di **Velotto Concetta**, nata a Avellino il 05.03.1973 e residente in Santa Paolina (AV), alla via Sala n. 47/38 (c.f. BTTLN72E51C283N), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco de Beaumont (c.f. DBMFNC53D07C283L) e Maria Ludovica de Beaumont (c.f. DBMMLD84R49A489J), i quali dichiarano di voler ricevere





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec:  
[francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it](mailto:francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it) e  
[marialudovica.debeaumont@avvocatiavellinopec.it](mailto:marialudovica.debeaumont@avvocatiavellinopec.it), nonché al numero di fax:  
0825-781564, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Avellino  
alla Via Matteotti n. 38,

*contro*


**Istituto Comprensivo “N. Iannaccone”**, (c.f.91007490641), in persona  
del Dirigente p.t., con sede in Via Ronca n. 11, Lioni (AV)

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**,  
(c.f.80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale  
Trastevere n. 76, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11

**Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la  
Campania - Ufficio VII - Ambito Territoriale di Avellino**, in persona del  
Dirigente p.t., con sede in Avellino alla Via Marotta n. 14 domiciliati *ex lege*  
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz  
n. 11

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già  
inseriti nella vigente graduatoria GPS della Provincia di Avellino classe di  
concorso AN56, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni  
2019/2022, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando  
decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel  
reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la  
notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare  
oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato  
numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità  
per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali  
controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di  
autorizzare la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del





Studio Legale Associato Avv. F. de Beaumont

Via G. Matteotti, 38 · 83100 AVELLINO · T +39 0825 35055  
F +39 0825 781564 · [www.dbavvocati.eu](http://www.dbavvocati.eu) · [info@dbavvocati.eu](mailto:info@dbavvocati.eu)

presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Tale autorizzazione è stata già precedentemente concessa dal Tribunale di Avellino in procedimenti analoghi (r.g.n. 2016/2018).

Tutto ciò considerato si chiede quanto ai contro interessati di disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca,

Avellino, 13 gennaio 2021

Avv. Francesco de Beaumont

Avv. Maria Ludovica de Beaumont

